

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1655

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei deputati BRUNI, BERNI, CARLI, CASTELLOTTI,
FERRARI Francesco, LATTANZIO, RICCIUTI, RINALDI Luigi,
TEALDI, URSO, ZAMBON, ZARRO e DELFINO**

(V. Stampato Camera n. 2868)

*approvato dalla XIII Commissione permanente (Agricoltura) della
Camera dei deputati nella seduta dell'11 novembre 1993*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 novembre 1993*

Disposizioni in materia di cooperative agricole

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni del numero 5-bis) dell'articolo 2751-bis del codice civile, introdotto dall'articolo 18, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si applicano anche ai crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 59 del 1992. Esse si applicano altresì se il privilegio è stato fatto valere anteriormente, qualora la procedura sia ancora in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 59 del 1992.

2. I titolari di crediti privilegiati intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore a quella di entrata in vigore della citata legge n. 59 del 1992 possono contestare i crediti che, per effetto della nuova disposizione di cui all'articolo 2751-bis, numero 5-bis), del codice civile, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, proponendo opposizione a norma dell'articolo 512 del codice di procedura civile, fino alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione prevista dall'articolo 100 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fino a che il giudice competente non abbia reso esecutivo il riparto finale, secondo le norme contenute nelle stesse disposizioni.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.